

BGE 40 III 226

Bundesgericht (BGE), 1914-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_40_III_226

FR: ATF 40 III 226

IT: DTF 40 III 226

Volltext

226 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-, aber nicht zu. Wie die Vorinstanz mit Recht ausgeführt hat, bestehen die der 'Schweiz. Genossenschaftsbank verpfändeten Hypothekartitel für ihren Nominalbetrag und nicht bloss - entgegen der Auffassung der Rekurrenten - für den Betrag der faustpfallderversicherten Forderung zu Recht. Sie sind daher - richtigerweise - mit dem vollen Betrage, auf den sie lauten, in die Steigerungsbedingungen aufgenommen worden. Der Forderungsbetrag, für den sie verpfändet sind, ist in den Steigerungsbedingungen nicht aufzuführen, weil es sich dabei nicht um eine die Liegenschaft unmittelbar belastende grundversicherte Forderung handelt. Die Steigerungsbedingungen haben nicht den Zweck, allfälligen Kaufliebhabern die Aufklärung zu verschaffen, die es ihnen ermöglicht, zu berechnen, zu welchem Betrage sie die Liegenschaft am billigsten und vorteilhaftesten erwerben können. Es ist Sache des Einzelnen, selbst in den Konkursakten nach den hiefür massgebenden Verhältnissen zu forschen. Somit kann der Betrag der faustpfandversicherten Forderung nicht als notwendige Grundlage des Zuschlages aufgefasst werden, Demnach hat die Schuldbetreibungs-, U, Konkurskammer erkannt: Der Rekur" wird abgewiesen. 39. Sentenza 10 Giugno 1914 nella causa Bernardoni. Art. 237 LEF. - Un membro della delegazione dei "";~ditO;i non ha veste per aggravarsi di un accordo intervenuto tra Ja delegazione e l'amministrazione concernente la visione dei protocolli e, in genere, degli atti della liquidazione. A. - 11 ricorrente e membro della delegazione dei -creditori nella liquidazione del Credito ticinese in Lo- carno. Questa delegazione e composta di 15 membri e und Konkurskammer. N° 39. 227 -vigila la gestione dell'amministrazione in eonformita dell'art. 236 LEF. Con ricorso 4 aprile 1914 Plinio Bernardoni espose all'Autorita cantonale di vigilanza ehe l'amministrazione -di quel fallimento si era opposta aHa formale istanza presentata il 3 aprile 1914 ehe fosse permesso ai membri della delegazione dei ereditori di prendere eonoscenza dei registri della fallita banea. Esso domandava all , Au- torita eantonale di vigilanza di ordinare all'amminis- trazione stessa di mettere a disposizione dei singoli membri della delegazione iregistri ed i documenti del- l'istituto onde essi membri fossero in grado di esercitare il loro mandato senza restrizione aleuna ed in eonfor- mita dell'art. 237. B. - Con deecisione 29 aprHe 1914 l'Autorita cantonale di vigilanza respinse il riorso. Essa acerta in linea di fatto ehe nella seduta plenaria 3 aprile 1914 si addivenne tra la delegazione dei ereditori e l' amministrazione del fallimento ad un modus vivendi, dal ricorrente pure sottoeritto, secondo il quale fu « rieonosciuto ai singoli .) delegati, sopra loro domanda, la facolta di ompulsare .) il protocoHo per quelle osservazioni e studio ehe ere- }) dessero utili all'interesse dei creditori, salvo all'ammi- .) nistrazione il diritto di giudicare caso per ('aso.') • C. - Di questa decisione il Bernardoni si aggrava al Tribunale federale, ripetendo presso il Tribunale federale la domanda proposta all' Autorita cantonale. Esso allega ehe il modus vivendi di cui sopra non fu da lui accettato, avendo egli apposto la sua firma al verbale del 3 aprile 1914 al solo scopo di dimostrare il suo intervento alla seduta.

Considerando in diritto: Occorre innanzitutto esaminare se il ricorrente, quale membro della delegazione dei creditori, abbia veste per chiedere che, contrariamente all'accordo intervenuto il 3 aprile 1914 tra la delegazione e l'amministrazione, gli art. 111-1914 16228 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-Acte vengano messi a disposizione dei singoli membri della delegazione. La questione deve essere decisa negativamente. Le attribuzioni della delegazione, che la legge enumera in modo esemplificativo nel disposto dell'art. 237 (cif. 1-5), spettano alla delegazione come tale e quindi, quando essa consista di più membri, all'intero collettivo e non ad ogni membro. In caso di divergenza tra i membri, l'opinione della maggioranza costituisce giuridicamente la volontà della delegazione, cui la minoranza deve assoggettarsi. Come, a modo d'esempio, non è concepibile che un singolo membro possa validamente fare opposizione ad « un provvedimento contrario agli interessi dei creditori » (art. 237, cif. 1) o che esso faccia da solo opposizione ai crediti ammessi dall'amministrazione (art. 237, cif. 4) od autorizzi il fallito a continuare il suo commercio (art. 237, cif. 2), così non può competere se non alla delegazione quale corpo collettivo il diritto di vigilare sull'ufficio o sull'amministrazione, il singolo membro non potendo agire in proposito non in virtù di una delegazione dei poteri della collettività. Ciò non è dubbio. La soluzione non potrebbe essere diversa se non quando la legge attribuisse questo diritto di vigilanza non alla delegazione come tale, ma al singolo membro. Ma ciò non è. La legge non fa differenza tra gli incarichi speciali da essa enumerati (art. 237, cif. 1-?) e che, come fu detto, sono evidentemente, anzi necessariamente, attribuiti della collettività e il compito generico affidato alla delegazione di vigilare sulla « gestione dell'amministrazione » (art. 231). Se dunque, come accerta l'Autontà di vigilanza e come appare dagli atti, la delegazione ha deciso in maggioranza di esercitare la sorveglianza dell'amministrazione nel senso che qualora un suo membro domandi visione degli atti di liquidazione, compete all'amministrazione il diritto di decidere della fondatezza della domanda, e, caso per caso, questa risoluzione viene indubbiamente anche quel o quei membri della delegazione che ad essa si opposero restando in minoranza. und Konkurskammer. N° 40. 229 Torna quindi inutile il ricercare come debba interpretarsi la firma data da P. Bernardoni al verbale del 3 aprile, perché esso non pretende che questa risoluzione non rispecchi la volontà della maggioranza. Da queste espressioni risulta che al ricorrente manca la veste per impugnare il patto del 3 aprile 1914 suindicato, restando intatta la questione se e in quali condizioni alla delegazione come tale o ad un membro della stessa, cui fossero delegati dalla collettività i relativi poteri, compete il diritto di esigere dall'amministrazione che i protocolli, ed in genere i libri e gli atti della liquidazione vengano messi a sua disposizione;

- la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto. 40. Entscheid vom 17. Juni 1914 i. S. Geser. Art. 92. Ziff. 6 SchKG: Grund der Unpfändbarkeit der Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände des Wehrmannes. Unpfändbarkeit der Bekleidung und Ausrüstung eines wegen Konkursausbruches aus der Dienstpflicht entlassenen Offiziers. A. - Der Rekurrent Paul Geser, Kaufmann in Bruggen, ist in Konkurs gefallen und eine Strafuntersuchung wegen Betrug, sowie leichtsinnigen und betrügerischen Bankerottes ist gegen ihn eingeleitet worden. Er war bis zum Jahre 1913 als Trainoffizier in der schweizerischen Armee eingeteilt gewesen, wurde dann aber wegen des Konkursausbruches auf Grund des Art. 18 MO aus der Dienstpflicht entlassen. Durch Verfügung vom 25. April 1914 zog das Konkursamt Gossau die Offiziers- bekleidungs- und -Ausrüstungsstücke des Rekurrenten zur Masse. B. - Hiegegen erhob dieser Beschwerde mit dem

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.